

LXX.

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — Omaggio — Approvazione senza osservazioni dei seguenti progetti di legge: 1. Passaggio del servizio dei lazzeretti di mare dal Ministero della marina a quello dell'interno; 2. Distacco della frazione Castione dal comune di Castello di Godego ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso; 3. Rettifica di confini e scambio di territorio fra i comuni di Ficule ed Alleron — Presentazione di un progetto di legge per la determinazione dei confini giurisdizionali fra i comuni di Marsico e Tramutola in provincia di Potenza — Approvazione del progetto di legge: Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino — Discussione del disegno di legge per disposizioni relative a controversie doganali e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale — Parlano nella discussione generale i senatori Rossi A. ed Auriti, ai quali rispondono il ministro delle finanze ed il senatore Miraglia, relatore — Approvazione degli articoli del progetto — Presentazione del disegno di legge per il pureggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle di primo grado — Seguito della discussione del progetto di legge sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche — Chiusura della discussione generale — Avvertenze del ministro di agricoltura e commercio intorno ai vari emendamenti proposti — Approvazione dell'art. 1 e dei seguenti fino all'art. 12 con alcune modificazioni, dopo osservazioni dei senatori Guarneri ed Auriti e risposte del senatore Cannizzaro, relatore, e del ministro Grimaldi.

La seduta è aperta alle ore 3 e 25.

Sono presenti i ministri delle finanze e dell'interno; più tardi intervengono i ministri di agricoltura e commercio, e della guerra.

Il senatore, segretario, MALUSARDI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Omaggio.

PRESIDENTE. Fa omaggio al Senato il senatore comm. dottor Borelli del libro terzo dei suoi *Studi filosofici morali*.

Approvazione di tre progetti di legge
N. 147, 144, 145.

CRISPI, ministro dell'interno. Pregherei il Senato che al n. 2 dell'ordine del giorno sia accordata la precedenza nella discussione.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, questa precedenza s'intende accordata.

Si dà lettura del progetto di legge: « Passaggio del servizio dei lazzeretti di mare dal Ministero della marina a quello dell'interno ».

Il senatore, segretario, VERGA C. legge:
(V. infra).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

Il servizio dei lazzeretti marittimi passa integralmente, col personale addettovi e col materiale che ne compone la dotazione, dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 2.

Con regio decreto sarà determinato quali somme, fra le stanziato nel bilancio del Ministero della marina, dovranno essere trasportate, e ripartite in nuovi capitoli aggiunti al bilancio del Ministero dell'interno, per la retribuzione del personale direttivo sanitario e di custodia dei lazzeretti, per la manutenzione dei fabbricati di detti stabilimenti, pel mantenimento delle persone in contumacia e per tutte le altre varie spese inerenti allo stesso servizio.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Ora si passa alla discussione del progetto di legge: « Distacco della frazione Castione dal comune di Castello di Godego e sua aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso ».

Si dà lettura del disegno di legge.

(V. *infra*).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, si passa alla discussione parziale.

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1888 la frazione Castione è distaccata dal comune di Castello di Godego in provincia di Treviso ed aggregata al comune di Loria per tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà anch'esso, a suo tempo, votato a scrutinio segreto.

Ora passeremo al n. 5 dell'ordine del giorno che reca: « Rettifica di confini e scambio di territorio tra i comuni di Ficulle ed Alleron ».

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola si passa alla discussione degli articoli.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1888 la frazione Meana è distaccata dal comune di Ficulle ed aggregata al comune di Alleron, ed il territorio a sinistra del Rio Torto, compreso fra i fossi Torronè e Capanna, nonchè il territorio distinto col n. 83 nella mappa S. Abbondio, sono distaccati dal comune di Alleron ed aggregati al comune di Ficulle, per tutti gli effetti amministrativi e giudiziari.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreto reale per tutte le disposizioni occorrenti alla esecuzione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà del pari votato poi a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge appro-

vato dalla Camera dei deputati. Esso riguarda la « Determinazione dei confini giurisdizionali fra i comuni di Marsico e Tramutola, in provincia di Potenza ».

Io pregherei il Senato di volere mandare questo progetto di legge alla stessa Commissione che si è incaricata di riferire sopra altri progetti di legge simili a questo.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale, se non vi sono osservazioni, sarà inviato alla Commissione incaricata dell'esame e di riferire sopra altri progetti di legge consimili.

Senatore TAMAIÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TAMAIÒ. Prego il Senato di voler dichiarare questo progetto di legge d'urgenza.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione, l'urgenza s'intende dichiarata.

Approvazione del progetto di legge N. 142.

PRESIDENTE. Ora all'ordine del giorno abbiamo la discussione del progetto di legge intitolato: « Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge:

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale e si procede a quella degli articoli.

Si rileggono gli articoli:

Art. 1.

Il comune di Campora in provincia di Salerno cessa di far parte del mandamento di Gioi e viene aggregato a quello di Laurino.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1888.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge nei rapporti e per gli effetti amministrativi, finanziari e giudiziari.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà poi votato allo scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge N. 133.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato: « Disposizioni relative a controversie doganali e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale ».

Si procede alla lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, MALUSARDI legge il progetto di legge.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Prima ancora che le sentenze della Corte di cassazione di Roma disinteressassero le autorità giudiziarie sulla qualificazione delle merci che danno luogo a controversie doganali, i lamenti del commercio erano generali contro la istituzione dei periti creati dalla legge 30 maggio 1878.

La novità dell'istituzione, l'imperfezione della tariffa, diremo anche i progressi che andavano facendosi nelle industrie, rendevano difficile probabilmente, tanto al laboratorio centrale tecnico quanto al Consiglio dei periti, un retto giudizio sulla qualificazione delle merci.

Non funzionavano quindi nè l'uno, nè l'altro regolarmente. Aggiungete che le controversie doganali venivano accese da un personale di dogana facilmente disposto allo spirito fiscale, ma non egualmente fornito d'istruzione merceologica quale si dovrebbe desiderare. In tali condizioni il commercio rimaneva in balia di un giudizio di unica istanza senz'appello. Che rimaneva a fare?

Il commercio si appellava volontariamente ad altre perizie d'illustri scienziati o professori,

per lo più chimici (perchè queste controversie, per la massima parte erano di natura chimica), onde contrapporle ai giudizi senz'appello del Governo, giudizi talvolta anche antiscientifici, e ne riempiva la stampa dove con discussioni dotte, che hanno continuato tutto questo tempo, si cercava d'illuminare l'opinione pubblica ed il Governo, perchè alla legge del 30 maggio 1878 si facesse un'equa riforma.

Io potrei narrare moltissimi casi nei quali l'industria ed il commercio hanno avuto spese fortissime e danni.

Si sono dovuti cambiare degli impianti industriali per effetto di quelle storte perizie, per esempio, quello dei gazometri che istituiti colla base de' detriti degli olii minerali, si dovettero voltare nuovamente a carbone od altri sistemi costosi, perchè il dazio di quelle fecchie di olii, per le dichiarazioni non giustificate dei periti doganali che li ritenevano buoni per illuminazione, era stato portato prima a 19 poi a 26 lire invece che a 6 lire.

Narro una delle più forti controversie che non si è mai potuta risolvere (*l'onor. Magliani fa un cenno affermativo*), ma le controversie furono parecchie.

Ora a me piace la severità doganale, perchè il contrabbando è un vero delitto contro i contribuenti, ma salvaguardare dagli arbitri doganali il commercio onesto non resta meno un dovere del Governo, ed io sono lieto di questa legge che restaurando le garanzie con un giudizio di seconda istanza di nomina mista segna un progresso morale; è una legge, cioè, la quale non ammette l'onestà per una eccezione, ma l'ammette come una regola.

E poichè abbiamo così quali sono le Camere di commercio, malgrado la loro istituzione, la quale, meriterebbe pure una radicale riforma, è bene valersi di quelle, per la prima istanza com'è nel progetto, ed io non dubito che nella scelta delle medesime che dovrà essere fatta dal Consiglio superiore del commercio, riusciranno elette quelle Camere che si trovino in grado di dare giudizi competenti.

Lodo la costituzione del Collegio come all'articolo 6. Lodo il temperamento dell'art. 11.

Trovo anch'io la parola *evidente*, come pareva da principio all'Ufficio centrale un po' eccessiva inquantochè è evidente che la parte incriminata si guarderà bene di avere l'apparenza della

frode; ma va usata con discrezione, come dice benissimo il relatore.

Il relatore crede che sarà necessaria una tale indulgenza, perchè abbiamo una nuova tariffa doganale, la quale secondo il relatore potrebbe complicare le dichiarazioni delle merci. Ma io non ho nemmeno quei dubbi; credo piuttosto che la nuova tariffa doganale, avendo esteso assai più della precedente tariffa le qualificazioni di *voci* ed avendosi inoltre un repertorio nuovo del 1883, al quale ora si aggiunsero delle ultime modificazioni, sarà molto più facile lo escludere i dubbi nelle qualificazioni, e quindi avremo assai meno controversie di prima.

E qui avrei detto quanto occorre riguardo alla legge che io approvo cordialmente.

Ma poichè abbiamo una nuova tariffa doganale, la quale finalmente si è informata ai veri principî moderni, e può stare a petto di qualunque altra tariffa doganale degli altri paesi con cui avremo o non avremo trattati di commercio, e poichè abbiamo anche rinnovato il repertorio dogale, è indispensabile che si rinnovi del pari il regolamento doganale, il quale si chiamava *nuovo* nel 1862, e funziona tutt'oggi dopo 26 anni in cui si sono fatti in ogni cosa che riguarda le dogane dei progressi immensi.

Basta leggere il regolamento doganale che parla ancora delle città franche.

Le ferrovie, i magazzini generali, i punti franchi, le zone doganali che adesso hanno acquistato importanza grandissima, l'importazione e l'esportazione temporanea, la restituzione dei dazi, l'urgenza che è adesso necessaria per eseguire tutte le operazioni commerciali dove un ritardo è di grande pregiudizio, tutto questo costituisce un ordine di cose nuovo che io non saprei abbastanza segnalare e raccomandare all'onor. ministro delle finanze perchè voglia prendersi a cuore di compiere l'opera col presentare al più presto al Parlamento un nuovo regolamento doganale.

Non sono, no, le false dichiarazioni fatte alla luce delle perizie che costituiscono il contrabbando.

Il contrabbando oggi si fa in due maniere: o trionfalmente in vagoni delle strade ferrate o a squadre organizzate sulle frontiere.

Bisogna pensare che oggi le ferrovie hanno neutralizzato tre quarti dell'effetto delle dogane.

E bisogna pensare che mentre gli speditori oggi non avrebbero nessuna ragione di essere, perchè le strade ferrate, più o meno economiche, passano quasi sulle porte delle più umili borgate e fanno esse la spedizione, tuttavia gli speditori son più in vita di prima, mentre non possono vivere che sulle dogane e sulle ferrovie, cioè a pregiudizio delle une e delle altre.

Il regolamento 11 settembre 1862 va mutato anche per altri particolari. L'onor. Magliani si ricorderà che nel 1882 gli ho mosso il 10 maggio qui in Senato una interrogazione riguardo alle lamine nazionali poichè la circolare del 3 dicembre 1868 fa a pugno cogli articoli 49, 70 e 74 del regolamento.

Si tratta dei fermi che nel commercio di cabottaggio gli uffici doganali facevano alla merce nazionale, perchè non munita di un attestato nazionale; e non si poteva munire la merce dell'attestato nazionale, perchè era regolamentare che si dovesse applicare la lamina sul telaio.

Ora, dopo la funzione della tessitura c'è una infinità di operazioni di tintura ad apparecchio che stracciando le lamine sotto ai cilindri, rendevano inutile, anzi dannosa l'applicazione, e quindi illogico quel regolamento redatto probabilmente da chi non sapeva che cosa fosse la manipolazione dei tessuti dopo la tessitura.

Allora l'onor. Magliani mi ha promesso che avrebbe fatto degli studi, si sarebbe consultato cogli uffici tecnici, ed avrebbe incaricato gli stessi uffici di venire ad una soluzione, dappoi- chè anche la scappatoia di trovare un olio incancellabile sotto la tintura dei tessuti non si è potuta mettere in pratica..

Questo servizio di cabottaggio alle coste della Sicilia e della Sardegna tuttavia continua, e gli inconvenienti sono resi più rari, grazie allo zelo e alla discrezione del direttore generale delle gabelle.

Se dovessimo continuare ancora a camminare col vigente regolamento, una disposizione, come l'ha promessa cinque anni fa, l'onor. Magliani dovrebbe darla, essendo strano il sequestro delle merci nazionali, che si vogliono ingiustamente gabellare per estere, pur provenendo da firme di fabbriche di primo ordine.

E qui conchiudo: 1° approvando la legge, la quale fu resa chiarissima dalla relazione dell'onor. senatore Miraglia, il quale l'ha sciolta da

qualsiasi dubbio; 2° col far preghiera all'onorevole ministro delle finanze che voglia quanto prima presentare un nuovo regolamento doganale più in armonia colla nuova tariffa doganale e col nuovo repertorio doganale.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Io ringrazio l'onor. senatore Rossi del valido appoggio che dà a questo progetto di legge, lodandone interamente il concetto e le sue varie parti.

L'onor. senatore Rossi ha poi richiamato l'attenzione del Ministero sulla necessità, o sulla convenienza almeno, di riformare il regolamento doganale, il quale è già troppo antiquato e non corrisponde più alle condizioni odierne dello sviluppo del commercio del nostro paese. In ciò io convengo in massima coll'onor. senatore Rossi.

Il regolamento del 1862 che ha forza di legge perchè fu convalidato con legge, ha bisogno di essere in varie parti modificato.

Leggi speciali furono emanate a questo scopo; per esempio la legge sull'importazione temporanea, quella sulle tare e sulla vigilanza del contrabbando, ecc. Sono tutte leggi modificative di articoli e disposizioni speciali del regolamento doganale. Ma convengo con lui che bisogna rivedere tutto il regolamento e farne veramente uno nuovo, il quale sia da una parte il testo unico delle varie leggi speciali che lo hanno fin qui modificato, e d'altra parte rappresenti nel suo complesso una riforma corrispondente allo Stato odierno.

Sia certo l'onor. Rossi che il Ministero si occuperà di questo grave argomento; ed è naturale che in questa occasione sarà risolta altresì la controversia speciale alla quale egli ha fatto allusione.

Conchiudo rinnovando i ringraziamenti all'onor. senatore per l'appoggio che dà a questa legge.

Senatore ROSSI A. Ringrazio l'onor. ministro delle finanze delle fatte dichiarazioni.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Dirò due parole sopra la grave questione, risolta col presente progetto di legge, intorno alla procedura ed alla com-

petenza per le controversie di qualificazione delle merci colpite dalle tasse doganali.

Bisogna mettere da parte interamente la estimazione della giurisprudenza ormai formata nella interpretazione della legge attualmente in vigore; imperocchè questo esame non avrebbe alcun valore o avrebbe un valore meramente retrospettivo, mentre abbiamo innanzi il progetto di una legge nuova da discutere. Dobbiamo dunque verificare se lo schema proposto sia o no conforme ai principî; se corrisponda o no alle esigenze legittime da dover soddisfare.

Il Senato rileverà la distinzione sostanziale di due termini in questa controversia di qualificazione della merce sottoposta a tassa.

Abbiamo un repertorio di voci nella tariffa doganale con le tasse corrispondenti, e poi vi è una merce a cui si deve applicare questa o quell'altra voce della tariffa.

Ora la definizione del significato della voce per vedere, ad esempio, se vi è compresa la lana cardata o quella pettinata, se abbia estensione maggiore o minore, essendo questo il titolo del corrispondente obbligo d'imposta, implica una vera quistione giuridica; inquantochè stabilisce i termini della proposizione generale che deve servire per l'applicazione dei dazi parziali.

Dall'altra parte la verifica in atto della qualità che si deve riconoscere nella merce per corrispondere a questa o a quell'altra voce della tariffa, è giudizio tecnico che non ha una portata generale, ma deve decidersi secondo le specialità dei singoli casi.

Quindi io sono perfettamente d'accordo sul concetto che informa il progetto attuale. Spetta all'autorità giudiziaria il definire la significazione delle voci della tariffa, la estensione delle regole generali che si debbono applicare ai casi singoli.

Però se si volesse deferire all'autorità giudiziaria anche la verifica in concreto della qualificazione della merce su cui cada controversia, le si affiderebbe il compito di un giudizio tecnico, cui non è adatta per le lentezze necessarie e per le spese inevitabili della procedura giudiziaria, e per la varietà di criteri nei diversi tribunali del Regno; mentre la materia vuol essere estimata definitivamente al centro con rapidità, con minima spesa e criteri uniformi.

Fin qui sono d'accordo completamente col progetto.

Ma è necessario che nella procedura amministrativa ci sieno serie guarentigie da generare piena sicurezza nell'animo de' contribuenti che debbono pagare.

Anche di questo si è preoccupato il progetto di legge, e bisogna farne lode al ministro che ha stabilito un ordinamento di indagini e di risoluzioni successive, atte a preparare un giudizio definitivo che possa dirsi equo e giusto.

Si crea al centro un autorevole Collegio di periti, istituito a questo scopo speciale; ma dov'è il giudizio definitivo?

Il ministro decide definitivamente in conformità o in difformità del parere di quel Collegio. In sostanza, è il ministro delle finanze che ha in mano il bandolo, che è giudice ed arbitro supremo della qualificazione della merce.

A nessun ministro di governo civile, e molto meno all'onor. Magliani, si potrà fare l'ingiuria di sospettare la possibilità di un giudizio contro la propria coscienza; ma nella pubblica opinione, nella mente dei contribuenti, quando il ministro, rappresentante l'interesse dello Stato, siede arbitro in una questione da cui dipende che si paghi 10, o 100, o 1000, sorge il timore di errori inconsci ed in buona fede, mancando la sicurezza che sta nella natura della istituzione.

Io, a dir vero, mi sento così alieno dal contentarmi, che se non ci fosse di mezzo la considerazione che un emendamento rinvierebbe la legge alla Camera, e, per la strettezza del tempo, ne renderebbe impossibile l'applicazione, provocherei un voto del Senato per modificazione all'art. 9.

Nè credo difficile trovare una garanzia per cui la risoluzione definitiva avesse tal carattere da indurre piena sicurezza sì per l'erario che pe' contribuenti.

Io avrei proposto, come per altro caso ebbi occasione di fare, che queste questioni fossero sottoposte alla decisione del Consiglio di Stato.

Nè varrebbe obiettare che il Consiglio di Stato, come dotato di giurisdizione propria, di una giurisdizione nuova contenziosa, sia ancora un desiderato da attuarsi coll'accoglimento del nuovo progetto tuttora pendente innanzi al Senato.

Anche attualmente, per il suo organico, ha in

alcuni casi il Consiglio di Stato una giurisdizione propria. Fu ricordato ieri il caso più recente della legge forestale, per cui, quando si tratta di rendere obbligatorio il vincolo forestale, la decisione in ultimo grado spetta al Consiglio di Stato.

Io non posso esprimere al Senato altro che un voto, che cioè si torni sull'argomento quando si discuterà il progetto di legge sul Consiglio di Stato, e che intanto, nell'applicazione di questo articolo d'insufficiente guarentigia, la pratica dell'amministrazione pubblica crei quella sicurezza che manca nella lettera della legge.

Senatore MIRAGLIA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA, *relatore*. Nella relazione ho esposto le ragioni, per le quali il progetto di legge merita di essere approvato senz'alcuna modificazione, e pregherei l'onor. senatore Auriti di non insistere nel suo emendamento, non essendo in grado il Consiglio di Stato nell'attuale suo organamento di poter proferire giudizio definitivo sulla qualificazione delle merci. E non abbiasi a temere che il ministro delle finanze, a cui è demandato il giudizio definitivo sulla qualificazione delle merci, possa esercitare un potere sconfinato, da tradire la verità per un male inteso interesse fiscale. La procedura tracciata dal presente progetto di legge offre ai commercianti solide guarentigie, e sarà assai difficile che un ministro delle finanze possa in qualche caso particolare, non dirò abusare del suo potere, ma commettere un ingiustificabile errore o arbitrio. Ed eccone la dimostrazione, senza ripetere quanto ho avuto l'onore di scrivere nella relazione; e sono grato all'egregio senatore Alessandro Rossi per avere con benevole parole espresso il suo autorevole parere a mio riguardo, sul merito della relazione medesima.

Esclusa la competenza dell'autorità giudiziaria sul giudizio tecnico della qualificazione delle merci, si rendeva indispensabile una riforma alla legge del 30 maggio 1878, avvegnachè il giudizio sulla qualificazione delle merci era rimesso all'arbitrio del ministro senza un procedimento legale ed istruttorio da offrire guarentigie ai commercianti. Ma non è cosa facile sostituire ad un procedimento poco serio un altro più legale ed efficace nell'ordine ammi-

nistrativo; e ciononostante, il presente progetto di legge è in buona parte riuscito a poter sostituire allo arbitrio una legalità confacente ai principî di giustizia amministrativa e di favore al commercio.

Può dirsi che si è creato un procedimento amministrativo ispirato alle medesime norme, che regolano il procedimento giudiziario per poter divenire alla sentenza definitiva.

Si è introdotto il procedimento contraddittorio in prima istanza, quando vi è dissenso tra l'agente doganale ed il contribuente sulla qualificazione delle merci. Si discutono nel contraddittorio le rispettive ragioni della dogana e del negoziante con memorie scritte e con qualunque altro mezzo idoneo a giustificare il proprio assunto; e se le parti non concordano, il giudizio sulla qualificazione delle merci è demandato alla Camera di commercio, la quale, prima di dare il suo parere, può avvalersi di altri mezzi istruttori per potere con coscienza dare il proprio parere.

Contro il parere consultivo della Camera di commercio pronunzia in seconda istanza il Collegio dei periti, e nella mia relazione ho indicato le ragioni sulla composizione ed autorità di questo Collegio, il quale può supplire con altri mezzi istruttori a quelli mano mano, o in qualunque modo imperfetti raccolti in prima istanza.

Dicasi ora se il ministro delle finanze, chiamato a dirimere la controversia, possa dopo tanta pubblicità ed ampiezza di mezzi istruttori proferire un giudizio puramente arbitrario. In tutti i paesi del mondo i ministri possono commettere arbitri, ma il controllo della pubblica opinione, e la pubblicità che le parti possono dare agli atti del procedimento, sono un salutare freno all'arbitrio di un'autorità, che ha dalla legge il mandato di dirimere una controversia. Anche i giudici nella risoluzione delle quistioni di fatto sono onnipotenti, essendo impossibile tracciare le norme per l'estimazione dei fatti. Ciò che è chiaro per uno, presenta agli occhi di un altro una luce vaga ed incerta, e perciò non si può comandare alla convinzione degli uomini. Si deve presumere che una autorità costituita non abbia il proposito di consumare arbitri. Nè dicasi che il ministro delle finanze, per avidità fiscale, volesse nella definizione delle controversie doganali sacrificare la giustizia e la verità; e desidererei che la parola

fisco si cancellasse dalla memoria degli Italiani. Il fisco sotto il dispotismo romano era un'istituto creato per ismungere i contribuenti nello scopo di pagare le guardie pretoriane; ma, vivaddio, le imposte servono oggi per supplire alle esigenze dei pubblici servizi intesi a conservare l'ordine e garantire le pubbliche libertà.

Mi pare adunque evidente che questo disegno di legge, offrendo tutte le guarentigie alla dogana ed ai negozianti, non occorra sconvolgerlo dalle sue basi sostanziali, sostituendo al giudizio del Collegio dei periti ed alla decisione del ministro delle finanze, il Consiglio di Stato che non è tribunale decidente e non ha procedura contenziosa per potersi elevare a giudice di controversie amministrative, che sfuggono alla giurisdizione dei tribunali ordinari. È abortita in Senato, e non pare vicino il giorno in cui si potrà divenire a questa salutare riforma.

Ritardandosi l'approvazione di questo progetto di legge, la dogana continuerà nello attuale disordine per le perente controversie doganali; ed i negozianti non avranno quelle guarentigie che ritrovano nel progetto in parola. Non è ignoto ad alcuno che le importazioni si fanno per le ferrovie, ed inesperti impiegati doganali non avendo la capacità a poter dare giudizio sulla vera qualificazione della merce, si rende controversa l'applicazione della voce della tariffa doganale; e quindi clamori ed arbitrî. Ma col presente progetto di legge, essendosi determinate norme legali ed efficaci, a norma di civil garanzia, pel procedimento peritale, il commercio avrà a rallegrarsi di trovare nella nuova legge provvedimenti salutari per vedere sostituita all'arbitrio la legalità.

Da ultimo è pur da prendersi in considerazione l'equità che ha ispirato l'art. 11 del progetto che non apre l'adito alla contravvenzione né ad applicazione di multe, se non nei casi in cui risulti evidente che la controversia sia stata dal commerciante promossa per coprire un tentativo di frode, fatto per mezzo di una dichiarazione inesatta. E nella relazione ho indicato i motivi, che giustificano questo benigno temperamento in favore dei commercianti. Nello stato attuale della legislazione, il solo fatto della dichiarazione inesatta basta a costituire la contravvenzione, poichè nelle controversie per contravvenzioni a leggi d'imposta non si ammettono

circostanze attenuanti, buona fede, o qualunque altro motivo da escludere il dolo; cosicchè la benefica eccezione fatta dall'art. 11 del progetto si rende ora più salutare in vista della riforma della tariffa doganale, la quale crea difficoltà ed imbarazzi almeno nei primi tempi alla stessa Amministrazione doganale, per l'esteso numero delle voci che rendono difficile l'applicazione della tariffa. Deve il negoziante, che ha fatto una dichiarazione non corrispondente alla voce della tariffa, pagare la imposta dovuta; ma sarebbe una soverchia severità dichiararlo contravventore da dover patire una multa quando manca il proposito di aver voluto consumare una frode in danno della dogana. Insomma, si vuole tutelare l'interesse della dogana senza aggravare la mano in danno dei negozianti.

Nel chiudere questo mio breve discorso, devo rendere grazie all'onor. senatore Rossi, che con la sua competenza ed autorità nelle materie doganali, ha raccomandato la approvazione del presente disegno di legge, ed il vostro autorevole ed illuminato suffragio infonderà al commercio il convincimento, che nel Senato del Regno non si risparmiano cure per moderare le ingrate tariffe doganali.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. L'onor. relatore dell'Ufficio centrale ha pronunciato un discorso esauriente sulla materia, epperò non v'è altro da aggiungere.

Io vorrei sperare che l'egregio senatore Auriti non insisterà nella sua opinione. Qualora una proposta simile alla sua ottenesse il suffragio del Senato, a me non resterebbe che ritirare il progetto di legge, giacchè è evidente che lo stato attuale delle cose è molto più favorevole all'interesse dell'Amministrazione che è garantita dalla giurisprudenza della suprema Corte di Roma.

Con questo progetto di legge noi abbiamo inteso di dare al commercio maggiori guarentigie di quelle che ha attualmente. Ma se per avventura si volessero deferire queste controversie ai tribunali ordinari o al Consiglio di Stato, l'Amministrazione non potrebbe assumere la responsabilità del nuovo stato di cose, e diventerebbe per noi necessità indeclinabile di ritirare il progetto di legge, ed assiderci tranquil-

lamente all'ombra di quella giurisprudenza della quale ha parlato l'illustre senatore Miraglia.

Onorevoli colleghi, è una inevitabile necessità che le controversie di fatto sulla qualificazione delle merci siano decise da un unico collegio, altrimenti sarebbe esizialmente turbato il commercio, se la stessa questione fosse decisa per tanti modi diversi per quante sono le dogane, i periti, ed i tribunali circondariali o le Corti d'appello del regno. E dove è possibile trovare periti così intelligenti, integri ed autorevoli come quelli che noi proponiamo?

L'autorità giudiziaria o il Consiglio di Stato; a quali periti di maggior autorità e valore si potrebbe ricorrere se non a questi? Il Consiglio di Stato non è poi organizzato in modo da poter decidere di queste controversie.

Non vi è nessuna legislazione doganale in Europa che non dia al ministro delle finanze l'autorità di decidere sopra di esse, senza neppure tutte le garanzie che noi proponiamo.

Ed io domanderei all'onor. Auriti: egli crede proprio che, in un reggimento commerciale convenzionale, sia conveniente che il nostro paese non abbia delle istituzioni di questa natura, simili, o quasi simili, a quelle degli altri coi quali siamo in rapporto commerciale?

Quale garanzia avrebbe il commercio nostro di fronte all'estero, se l'importatore straniero, che viene nel nostro paese, potesse esercitare una vera e propria azione giuridica, che gl'Italiani non possono esercitare all'estero?

Io credo proprio che il ritornare sopra questa questione, che si era tanto ampiamente dibattuta, sarebbe ormai un fuor d'opera; e voglio sperare che l'onor. Auriti recederà dalla sua opinione per accostarsi a quella dell'Ufficio centrale, e che il Senato voglia approvare il presente progetto di legge.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Ho dichiarato fin dal principio che io vedeva la difficoltà della posizione in cui mi trovo, imperocchè non mi sentiva libero di presentare una proposta di modificazione, che rinvierebbe alla Camera, e non in tempo, questo progetto. Si aggiunge ora la osservazione del ministro, che cioè resterebbe in vigore la legge attuale, la quale offre anche minori guarentigie.

Dunque ci sarà sempre qualche cosa di gua-

dagno sulla legislazione presente; ma è necessario, tuttavolta, che, come senatore e come magistrato, esprima, innanzi al pubblico ed innanzi al Senato, il mio fermo convincimento, che con l'ordinamento novello non si sono date guarentigie sufficienti.

Tutto il complesso delle guarentigie istituite non serve ad altro che a preparare gli elementi atti ad illuminare il ministro, il quale però resta sempre il supremo giudice ed arbitro in una questione, che è fondamento della quantità di dazio da pagare.

Ci saranno pure altre legislazioni, ma non tutte, che provvederanno in ugual modo; però ciò non ci dispensava dall'obbligo di seguire gli esempi migliori.

Io ho voluto fare questa dichiarazione perchè resti traccia della mia opinione. Io avrei desiderato che si fosse approfittato di questa occasione per creare nel Consiglio di Stato un altro caso di giurisdizione propria, come si fece nel 1877 pel vincolo forestale, e come il ministro di agricoltura, industria e commercio ha consentito ieri di fare pe' consorzi obbligatori per opere d'interesse comune di più miniere, cave o torbiere.

Nè vale obiettare che nel Consiglio di Stato non è ancora ordinata una conveniente procedura di giurisdizione contenziosa. Io domando a tutti i contribuenti: dopo che si sia avuto il parere del Collegio dei periti che cosa essi preferirebbero? Che venisse il giudizio del ministro o la risoluzione del Consiglio di Stato?

Quindi esprimendo il mio rammarico che non si sia tratta occasione dal caso presente per risolvere una grave questione di giustizia amministrativa, non intendo di fare opposizione all'approvazione di questo progetto di legge, riserbando le mie proposte al tempo della discussione dell'altro progetto sul Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si passa alla discussione degli articoli.

Art. 1.

In caso di controversia fra i contribuenti e la dogana, rispetto alla qualificazione delle merci, dovrà essere steso verbale in contraddit-

torio del contribuente, del quale saranno esposte fedelmente le ragioni.

(Approvato).

Art. 2.

La dogana dovrà chiedere a colui che ha sollevato la controversia se intende che una copia del verbale e un campione della merce siano sottoposti all'esame della Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova essa dogana. Le Camere potranno deferire tale esame a Commissioni di perizia che nomineranno nella sede delle principali dogane della rispettiva circoscrizione, e, tenendo presente la relazione dei periti se l'avranno ordinato, daranno poscia il loro parere.

La spesa delle perizie sarà sostenuta dalle Camere di commercio, rimanendo alle medesime la facoltà di farla pagare al richiedente il parere.

(Approvato).

Art. 3.

Qualora il direttore della dogana o il contribuente non si uniformino al parere della Camera di commercio, potranno, entro 15 giorni dalla comunicazione di quel parere, appellarsi al Ministero delle finanze, al quale la dogana farà pervenire gli atti della controversia e un campione della merce. Il contribuente potrà inviare allo stesso Ministero memorie per iscritto contenenti le sue ragioni.

(Approvato).

Art. 4.

Il ministro delle finanze presenterà gli atti della controversia, il campione della merce e le memorie del contribuente al Collegio consultivo dei periti doganali.

(Approvato).

Art. 5.

Il Collegio dei periti sarà presieduto da un consigliere di Stato, nominato dal ministro delle finanze, e si comporrà di altri dieci membri,

compreso un vice-presidente eletto dallo stesso Collegio.

(Approvato).

Art. 6.

Dei dieci membri del Collegio, cinque saranno eletti dalle Camere di commercio, che saranno annualmente designate dal Consiglio superiore dell'industria e del commercio, e cinque saranno scelti dal ministro delle finanze fra i componenti del Consiglio superiore di pubblica istruzione, dei Consigli dell'agricoltura, delle miniere, dell'industria e del commercio, e fra i professori dell'insegnamento tecnico. La nomina sarà fatta per decreto ministeriale. Gli eletti dureranno in carica tre anni, e potranno essere riconfermati.

(Approvato).

Art. 7.

Un delegato del Ministero delle finanze e uno del Ministero di agricoltura, industria e commercio interverranno alle adunanze del Collegio per presentare le proprie osservazioni e proposte con voto puramente consultivo.

(Approvato).

Art. 8.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio è necessaria la presenza di più della metà dei suoi membri, e in caso di parità di voti, sarà preponderante quello del presidente.

Nel verbale delle sedute si dovrà sempre indicare se vi è stato esame preventivo delle Camere di commercio, e quale ne sia stato il voto; si dovrà pure indicare se le deliberazioni del Collegio sono adottate a unanimità o a maggioranza, e si dovranno accennare le opinioni della minoranza.

(Approvato).

Art. 9.

Il ministro delle finanze emetterà le sue determinazioni sulle controversie con decreti motivati, in conformità o in difformità del voto del Collegio dei periti.

Le determinazioni del ministro rese con le forme designate dalla presente legge sono definitive per ciò che concerne la qualificazione delle merci.

(Approvato).

Art. 10.

Nei processi contravvenzionali per erronea dichiarazione della qualità della merce, il voto del Collegio e la determinazione del ministro, quando ne sia il caso, devono precedere il giudizio del tribunale.

(Approvato).

Art. 11.

Non vi è luogo a contravvenzione nè ad applicazione di multe, in esito a risoluzione di controversie, se non nei casi in cui risulti evidente che la controversia sia stata dal commerciante promossa per coprire un tentativo di frode fatto per mezzo di una dichiarazione inesatta.

(Approvato).

Art. 12.

Finchè la controversia non sia risolta, rimane sospeso lo sdoganamento delle merci; ma qualora sia depositata o guarentita l'integrità del dazio preteso dalla dogana, la merce sarà rilasciata previo prelevamento di campioni. Tanto i campioni per la Camera di commercio, quanto quelli da mandarsi al Ministero delle finanze saranno debitamente suggellati e identificati in presenza del contribuente.

Quando non si possono levare i campioni, attesa la qualità o la mole dell'oggetto da sdoganare, si supplirà con una descrizione fedele fatta d'accordo fra la dogana e il contribuente o da due periti rispettivamente delegati.

(Approvato).

Art. 13.

Se il contribuente non si vale della facoltà di cui al precedente articolo, rispetto al ritiro

delle merci dichiarate per entrata e per le quali sia stata intrapresa la visita della dogana, ne sarà permessa la riesportazione, purchè la controversia sulla qualificazione sia stata promossa per mancanza di voce nella tariffa o di rimando nel repertorio, o che sia intervenuto il decreto di assimilazione previsto dall'art. 12 delle disposizioni preliminari della tariffa.

(Approvato).

Art. 14.

Con regolamento da approvarsi con decreto ministeriale saranno stabilite le norme per la nomina dei componenti eletti dalle Camere di commercio, pel funzionamento del Collegio e per le competenze spettanti ai membri che lo compongono.

(Approvato).

Art. 15.

È convalidato il regio decreto del dì 8 luglio 1883, n. 1487 (serie 3^a), portante modificazioni al repertorio della tariffa doganale. Sono approvate le modificazioni allo stesso repertorio risultanti dalle annesse tabelle.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un progetto di legge.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. A nome del mio collega il ministro della pubblica istruzione ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva per il « Pareggiamento delle università degli studi di Modena, Parma e Siena a quelle contemplate dall'art. 2, lettera A, della legge 7 luglio 1868 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor ministro della presentazione di questo disegno di legge il quale seguirà la procedura ordinaria.

**Seguito della discussione del progetto di legge
N. 39.**

PRESIDENTE. Ora si riprenderà la discussione del disegno di legge: « Sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche ».

Prego il signor ministro di agricoltura di dire se si è accordato coll'Ufficio centrale.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Giusta l'impegno ieri preso innanzi al Senato, oggi sono intervenuto nell'Ufficio centrale, e v'è anche intervenuto l'onorevole senatore Auriti proponente di diversi emendamenti.

Dopo non breve discussione, si sono concordate tra il proponente e l'Ufficio centrale e me tutte la proposte.

Per non tediare il Senato, in ciascun articolo esporrò le variazioni concordate.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, la discussione generale è chiusa e si procede alla discussione degli articoli.

Si legge l'art. 1:

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

TITOLO I.

Espropriazioni e consorzi obbligatori.

Art. 1.

Le opere necessarie a difendere e liberare dalle acque le miniere, cave e torbiere, alla ventilazione dei lavori sotterranei, al trasporto delle materie scavate, al transito dei materiali necessari per l'esercizio, ed alla conservazione delle sorgenti minerali e termali di uso sanitario sono annoverate tra quelle per cui si può far luogo alla dichiarazione di utilità pubblica.

Il relativo decreto sarà proposto dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentite le osservazioni di tutti gli interessati, udito il Consiglio delle miniere ed osservate le norme della legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

(Approvato).

Art. 2.

Possono essere riuniti in consorzio obbligatorio i proprietari o possessori di miniere, cave e torbiere contigue o vicine per le quali sieno riconosciute necessarie opere in comune per l'utile escavazione o per provvedere alla sicurezza e salubrità dei lavori, ed allo scolo delle acque, tutte le volte che il consorzio sia voluto dalla maggioranza di essi.

Però ognuno di loro potrà liberarsi dall'obbligo del consorzio col cedere agli altri la sua parte di miniera, cava o torbiera mediante indennità ai termini della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, avuto riguardo alle leggi che regolano le miniere, cave e torbiere nelle diverse provincie del regno.

Previa, ove d'uopo, una inchiesta amministrativa in contraddittorio delle parti interessate, e uditi i pareri del Consiglio delle miniere e del Consiglio di Stato, il consorzio sarà stabilito per decreto reale nel quale saranno determinate le condizioni del consorzio e le quote di concorso.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Di accordo coll'Ufficio centrale e coll'onor. Auriti, propongo al Senato di sopprimere le parole *del Consiglio di Stato* nell'articolo 2; e ciò perchè è inutile domandare il parere di un Corpo, al quale poi con un articolo successivo si dà l'ufficio di giudice, in conformità a quello dato dalla legge forestale. È inutile sviluppare questo concetto, che il Senato bene conosce per le dichiarazioni fatte da me ieri. Quindi l'unica modificazione che deve essere introdotta nell'art. 2 è quella di togliere le parole suindicate; con che l'ultimo comma resta così modificato:

« Previa, ove d'uopo, una inchiesta amministrativa in contraddittorio delle parti interessate, e udito il parere del Consiglio delle miniere, il consorzio sarà stabilito, ecc. ».

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 2 come è stato modificato.

Art. 2.

Possono essere riuniti in consorzio obbligatorio i proprietari o possessori di miniere, cave

e torbiere contigue o vicine per le quali sieno riconosciute necessarie opere in comune per l'utile escavazione o per provvedere alla sicurezza e salubrità dei lavori ed allo scolo delle acque, tutte le volte che il consorzio sia voluto dalla maggioranza di essi.

Però ognuno di loro potrà liberarsi dall'obbligo del consorzio col cedere agli altri la sua parte di miniera, cava o torbiera, mediante indennità ai termini della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, avuto riguardo alle leggi che regolano le miniere, cave e torbiere nelle diverse provincie del regno.

Previa, ove d'uopo, una inchiesta amministrativa in contraddittorio delle parti interessate, e udito il parere del Consiglio delle miniere, il consorzio sarà stabilito per decreto reale nel quale saranno determinate le condizioni del consorzio e le quote di concorso.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GUARNERI. Io non so comprendere il motivo pel quale sia stato soppresso l'articolo secondo del progetto ministeriale, giacchè l'articolo secondo e l'articolo terzo provvedevano a due eventualità tra loro differenti.

L'articolo secondo disponeva pel caso di un consorzio volontario; l'articolo terzo al caso di un consorzio obbligatorio, ove la maggioranza dei voti obbligava la minoranza al consorzio.

L'articolo che si è sostituito non prevede che ad una sola ipotesi, cioè a quella del consorzio obbligatorio.

Infatti l'articolo secondo del progetto ministeriale dice così:

« Coloro che hanno interesse comune nella costruzione e nella manutenzione di opere necessarie alla ventilazione, al prosciugamento, alla sicurezza ed alla salubrità dei lavori nelle miniere, cave e torbiere possono riunirsi in consorzio.

« L'adesione degli interessati e il regolamento del consorzio devono risultare da scritto ».

Questo era il consorzio per comune volontà delle parti.

Per i consorzi obbligatori l'art. 3 ministeriale diceva: « La formazione di tale consorzio può anche essere ordinata dall'autorità giudiziaria, sulla domanda della maggioranza degli

interessati, alle condizioni e nei modi stabiliti dall'art. 650 del Codice civile ».

Che cosa si è fatto dalla vostra Commissione?

Si è taciuto del consorzio volontario, e si è solo modificato, direi, il caso del consorzio obbligatorio, perchè si è detto:

« Possono essere riuniti in consorzio obbligatorio i proprietari o possessori di miniere, cave e torbiere contigue o vicine, per le quali sieno riconosciute necessarie opere in comune per l'utile escavazione, o per provvedere alla sicurezza e salubrità dei lavori, ed allo scolo delle acque, tutte le volte che il consorzio sia voluto dalla maggioranza di essi.

« Però ognuno di loro potrà liberarsi dall'obbligo del consorzio col cedere agli altri la sua parte di miniera, cava o torbiera, mediante indennità ai termini della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, avuto riguardo alle leggi che regolano le miniere, cave e torbiere nelle diverse provincie del regno.

« Previa, ove d'uopo, una inchiesta amministrativa in contraddittorio delle parti interessate, e uditi i pareri del Consiglio delle miniere e del Consiglio di Stato, il consorzio sarà stabilito per decreto reale, nel quale saranno determinate le condizioni del consorzio e le quote di concorso ».

Ora chiedo a me stesso, perchè si è taciuto del diritto, non della maggioranza di stringere la minoranza, ma di tutti i costituenti un gruppo di miniere, di unirsi in consorzio?

E se non si volesse vedere in questo abbandono della proposta del Ministero una abrogazione della proposta dei consorzi volontari, resta sempre il dubbio, se il detto consorzio debba essere regolato colle norme dei consorzi obbligatori, e perciò se vi fosse bisogno del parere del Consiglio delle miniere e del Consiglio di Stato, e di un decreto di approvazione.

Io non so comprendere perchè questo dubbio deve lasciarsi sorgere, mentre quando si tratta di un consorzio volontario, pare a me che si debbano emancipare i consorziati dal chiedere il parere del Consiglio delle miniere, e del Consiglio di Stato, ed il decreto reale; sicchè credo che si dovrebbe ristaurare quell'articolo, che non so comprendere perchè sia stato tolto.

Aggiungo di più, e vi parlerò con quella

esperienza che mi dà la pratica, che non bisogna illudersi e credere che sia facile la costituzione dei consorzi obbligatori di miniera.

I consorzi volontari li credo sino ad un dato grado possibili, ma i consorzi obbligatori, o signori, saranno rarissimi.

Ed in vero, in essi è una maggioranza che deve costringere la minoranza.

Ebbene come valutare la maggioranza degli interessi, quando si tratta di una miniera?

Nella miniera c'è una incognita, cioè il sottosuolo.

Ora, signori, date, se voi potete, all'opera dei periti, di valutare e fissare dove è la maggioranza e dove la minoranza in una miniera! Vi sarà chi degli interessati assicurerà, che non è minoranza ma è maggioranza, perchè sotto il suo filone c'è un altro filone, e che al contrario la quota della miniera, che appartiene al suo vicino, va ad esaurirsi; oppure alleggerà che la resa del suo minerale è assai più ricca di quello del suo vicino proprietario.

Vedrete quante e quali saranno le questioni che sorgeranno per costituire questa che si chiama maggioranza; e dopo che l'avrete costituita, non puossi prevedere quali saranno le vicende della miniera; chi sa che questa che oggi è maggioranza domani possa essere minoranza.

Io ho veduto dei proprietari dormire tranquilli sulla loro ricchezza mineraria, e l'indomani svegliarsi con una miniera sparita ed esaurita. Si credeva che il filone continuasse, ed è cessato.

Al contrario, o signori, un tentativo fatto in una miniera, la quale si credeva che finisse ad una data zona, ha fatto rinvenire appresso un altro filone, il quale è di più di una ricchezza mineraria superiore.

E v'ha di più; qualche volta si riteneva che gli strati di una zolfara fossero uno o due. Ebbene, quella non era che la parte più debole della miniera.

Fatto un tentativo, si è trovato un terzo, un quarto, ed anco un decimo filone nelle viscere di quel terreno.

Ma vi ha anche di più; si credeva che questo minerale avesse una costante resa, una ricchezza uniforme. Ebbene, dopo saggi operati, si è veduto che quella resa è variabile, e si è

scoperta una vena mineraria di una potenza produttiva di gran lunga superiore.

Oggi si scopre un processo di fusione col quale si può trattare una specie di minerale; e quella vena la quale vi dava il 5 per cento, oggi vi dà il 10 o il 12 per cento.

Tutto questo vi dimostra, o signori, che queste maggioranze o minoranze possono alterarsi, e mutare. Eppure nella costituzione dei consorzi obbligatori bisogna fissare le quotità, perchè, quando si tratta di un consorzio, è necessario vi siano dei contributi, ed è d'uopo che si determini che io rappresento dieci ed il mio vicino cinque; e che anco nella distribuzione del minerale raccolto per l'esecuzione dell'opera consortile di una galleria, di un pozzo, o di un acquedotto, io prendo dieci ed il mio vicino cinque.

Vedete perciò come sia difficile a determinarsi, e si alterino qualche volta nel periodo di pochi anni, questi contingenti sociali: ecco perchè è difficile il costituire un consorzio obbligatorio per le miniere, stabilendo questi contingenti che variano anco da un momento all'altro.

Tutto ciò, o signori, forse è possibile di vincere in un consorzio volontario, dove la buona volontà delle parti può riparare a queste difficoltà; ma, credete a me, ciò riuscirà assai difficile, quando bisognerà adoperare l'opera dei periti o del magistrato o dell'autorità amministrativa, che devono venir prevedendo o regolando queste eventualità.

Io pregherei quindi l'onor. ministro e la Commissione a voler ristaurare quell'articolo dei consorzi volontari, che non so rendermi ragione perchè sia sparito da questo progetto di legge. A me pare, che il miglior modo di fare una legge che riguardi i consorzi, sia quello di rendere omaggio alla volontà delle parti stesse, e lasciare libero il diritto di costituirsi in consorzio, come meglio piace, emancipando i consorzi dall'obbligo del parere del Consiglio delle miniere, del Consiglio di Stato, e dalla sanzione di un decreto reale.

Io chiedo perciò che sia restaurato l'art. 2 quale era nel primo progetto.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Mi duole veramente che l'onor. mio amico non sia stato presente alla discussione generale che si fece su

questo progetto di legge, la quale naturalmente versò sul principio che dirigeva questi articoli che si allontanavano dal progetto presentato dal Ministero.

Faccio notare inoltre che l'attuale Ufficio centrale del Senato ha ripreso in esame il progetto che fu votato dal Senato nel 1868, e tutte quelle ragioni che furono largamente svolte allora, furono quelle che suggerirono a noi di riprendere il progetto tal quale fu votato dal Senato in quell'anno.

Allora si disse, ed ora si ripete, che non era necessario di regolare i consorzi volontari, perchè per la costituzione volontaria di un consorzio tra vari possessori di miniere vicine o contigue non vi ha bisogno di legge.

Ma non è così dei consorzi obbligatori.

E riguardo ai consorzi obbligatori parecchi degli oratori convennero ieri che siano uno dei principali bisogni della coltura delle miniere, e che quasi tutte le legislazioni contemplan. Fu anzi notato che invero non sarebbe necessario il consenso della maggioranza per obbligare i coltivatori delle miniere al consorzio, specialmente quando è richiesto dalla sicurezza della vita delle persone, che legittima l'intervento dell'autorità amministrativa.

Debbo poi fare osservare che questo consorzio non è precisamente una comunione (come ha ben chiarito l'on. Auriti), come può farsi per la legge del 1859 nelle province ove vige.

Si tratta di un consorzio il quale lascia i proprietari perfettamente padroni dei profitti delle proprie miniere; esso si forma solo per certi dati e determinati lavori che debbono essere fatti in comune.

Riguardo poi alla difficoltà del variare di valore d'una miniera durante il lavoro, io faccio osservare che non è mai stata una difficoltà per esaminare la parte d'interesse che ciascuno ha in quel determinato lavoro che trattasi di fare in comune.

La perizia sarà fatta dagli ingegneri delle miniere, e la difficoltà di assegnare le quote non l'ho mai sentita fare agli ingegneri periti quando si debba determinare la quota di utilità di un dato lavoro, da attribuirsi a vari contribuenti.

Esistono delle norme per l'estimo delle miniere e queste norme formano parte essenziale della educazione degli ingegneri delle miniere.

Io comprendo il perchè noi abbiamo voluto evitare lo intervento dei tribunali ordinari; i quali ricorrono ad ingegneri periti non specialisti, mentre quando si ricorre ad uomini che si sono applicati a questa specialità, sappiamo che una parte della loro scienza consiste appunto nel saper fare queste stime.

Secondo il progetto del mio onor. amico, non si potrebbero obbligare le miniere vicine ad associarsi e si ritornerebbe a tutti quegli inconvenienti cui fu tanto largamente accennato nella seduta di ieri, durante la discussione generale.

L'attuale Ufficio centrale, come già il Senato nel 1868, non crede che valga la pena di ordinare dei consorzi volontari, quando coloro che si associano hanno il dritto di stabilirne le condizioni.

Riguardo poi ai consorzi obbligatori abbiamo riprodotto quel medesimo articolo della legge del 1868 che fu molto esaminato, e che ad una seconda Commissione fu poscia sottoposto con un lunghissimo parere del Consiglio delle miniere, nel quale non sorge neppure il dubbio che degli ingegneri delle miniere non sappiano fare quell'estimo con quella fissazione di quote che parve così difficile al senatore Guarneri.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha parola.

Senatore GUARNERI. Anche io, onor. ministro, avevo compreso che non si trattava di una comunione intiera nella gestione e godimento di una miniera, e che la associazione in un consorzio aveva gli scopi indicati nel progetto di legge, i quali però potrebbero assumere una grande importanza; e infatti si parla nell'articolo 2 di « opere in comune per *utili escavazioni*, ecc ».

Di più, si ragiona di *scoli di acqua*, e l'esecuzione dell'opera per questi scoli può far sì, che una miniera, la quale si credesse esaurita, acquistasse poi una grande importanza; ed io non dubito che nel valutare la quantità dei lavori sia necessario determinare il valore delle quote d'interesse dei consorzianti.

L'onor. Cannizzaro sa pur troppo, che havvi distinzione tra miniere e miniere. Ve ne sono ove la calcolazione delle dette quote è relativamente facile, e tali sono le miniere di carbon fossile, che si costituiscono per banchi di minerale; è invece difficilissima quando si tratta

di miniere di zolfo, che si costituiscono per vene di minerale.

Or la ricchezza principale dell'Italia è costituita appunto dalle miniere di zolfo.

È difficile, o signori, per non dire impossibile, valutare esattamente e matematicamente quale sia l'importanza delle varie zone minerarie, che si incontrano sopra un dato terreno.

Ecco perchè io diceva, non che fosse, nel senso assoluto della parola, impossibile, ma che fosse ardua opera nei consorzi obbligatori il fissare la quantità di contributo, e l'utilità degli apporti.

E tutto questo vi prova, che vi sia l'utilità di iscrivere in questa legge il principio fecondo della associazione volontaria per i consorzi minerari. Perchè bandirlo?

Forse che il Codice ha bandito i consorzi volontari?

E qui havvi una ragione di più. La sanzione che stava scritta nel secondo comma dell'articolo 2 soppresso è di una altissima importanza; ed è così concepita:

« L'adesione degl'interessati ed il regolamento del consorzio devono risultare da scritto ».

È, o signori, di alto rilievo che non si costituisca un consorzio con un semplice contratto verbale, con impegni indiretti, o per via di induzioni che si possano detrarre da fatti. No. In affari di così alto rilievo bisognerà imporre che vi sia uno scritto che ne fornisca la prova irrefragabile.

Quando vi sono dieci, venti proprietari in una miniera, o in miniere contigue che si associano, credo che sia indispensabile, che la legge dica: Sia sovrana la vostra volontà, ma che risulti da un chirografo che la consacri, e che impedisca da oggi al domani la mutazione delle volontà, e ciò tanto più quando si tratta di miniere; e l'onor. Cannizzaro non mi potrà negare, che in esse non possono mutarsi gli interessi, e che se oggi è per me utile che il consorzio esista, domani non mi possa addivenire non dirò dannoso, ma indifferente.

Io insisto perciò, perchè da questa legge non sia cancellato il principio del consorzio volontario, anche perchè non possa nascere il dubbio che il detto consorzio debba sottostare al preliminare parere del Consiglio delle miniere, ed alla sanzione del decreto ministeriale, e che

la sua sostituzione debba risultare da un pubblico contratto.

Ecco perchè insisto affinchè sia conservato l'articolo secondo del progetto ministeriale.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho chiesto la parola per fare una dichiarazione, che spero possa tranquillare l'onorevole preopinante.

Nel progetto ministeriale vi era la distinzione dei consorzi in *volontari*, dei quali si parlava nell'art. 2, ed *obbligatori* soggetti all'azione dell'autorità giudiziaria, dei quali si parlava nell'art. 3.

L'onorevole Guarneri consente con l'Ufficio centrale e col Governo, e non si oppone a che la dichiarazione di obbligatorietà venga dalla autorità amministrativa, in vece che da quella giudiziaria.

La quistione dunque è circoscritta a questo: è necessario riprodurre nella legge l'art. 2 della antica proposta ministeriale, che si riferisce ai consorzi *volontari*?

L'Ufficio centrale ha osservato, che era perfettamente inutile: qui si tratta di un consorzio con uno scopo limitato, come ha ben detto l'onorevole preopinante, collo scopo, cioè, di opere in comune necessarie per l'*utile escavazione, per provvedere alla sicurezza e salubrità dei lavori ed allo scolo delle acque*.

Ora, nulla toglie che i consorzi possano costituirsi volontariamente, e, di accordo, determinare le quote di concorso.

Non vi è bisogno di una dichiarazione espressa nella legge per sancire che tutti gli interessati hanno diritto di far dei contratti e di determinare volontariamente il loro contributo alle opere necessarie di comune interesse.

Insomma la legge deve regolare il caso in cui tutti coloro che hanno interessi identici non si combinino. Allora è necessario l'intervento dello Stato, trattandosi di materia di pubblico interesse, per regolare il modo come debbano essi unirsi tra di loro. Ma quando fanno volontariamente tutto questo, nulla deve dire il legislatore.

Quindi la disposizione dell'art. 2 si è tolta, non perchè l'Ufficio centrale non avesse riconosciuto l'opportunità dei consorzi volontari,

ma perchè ha ritenuto perfettamente inutile dire in una legge, che le parti possono fare quello che per legge comune hanno diritto di consentire.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Mi duole d'essere più cesareo di Cesare, ma parmi che in tutti i casi l'ultimo comma dell'art. 2 sia di grande importanza, e credo che l'onor. ministro nel rispondermi non abbia tenuto conto di ciò.

GRIMALDI, ministro d'agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Rispondo subito anche a questa parte.

Quando si fa il consorzio volontario e le parti determinano la quota di contributo di ciascuna di esse, la forma del contratto è determinata dalle leggi comuni, e non occorre una legge speciale per determinare tutto ciò che è di diritto comune.

Le leggi civili determinano le forme di tutti i contratti; determinano come debbono essere fatti; quali con scrittura pubblica, quali con scrittura privata, e quali in altra forma.

A che dunque far qui un caso speciale, mentre è più opportuno lasciarlo alle regole del diritto comune?

Perciò anche questa parte dell'antico art. 2 si è tolta dall'Ufficio centrale, ed io ho aderito, perchè inutile.

PRESIDENTE. Io porrò ai voti l'emendamento che ora indicherò. Coloro che aderiscono alla proposta di emendamento dell'onor. Guarneri non lo voteranno.

L'art. 2 emendato dalla Commissione suona così:

Art. 2.

Possono essere riuniti in consorzio obbligatorio i proprietari o possessori di miniere, cave e torbiere contigue o vicine per le quali sieno riconosciute necessarie opere in comune per l'utile escavazione o per provvedere alla sicurezza e salubrità dei lavori, ed allo scolo delle acque, tutte le volte che il consorzio sia voluto dalla maggioranza di essi.

Però ognuno di loro potrà liberarsi dall'obbligo del consorzio col cedere agli altri la sua parte di miniera, cava o torbiera, mediante indennità ai termini della legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, avuto riguardo alle leggi che regolano le miniere, cave e torbiere nelle diverse provincie del regno.

Previa, ove d'uopo, un'inchiesta amministrativa in contraddittorio delle parti interessate, e udito il parere del Consiglio delle miniere, il consorzio sarà stabilito per decreto reale nel quale saranno determinate le condizioni del consorzio e le quote di concorso.

Metto ai voti quest'articolo 2, colla soppressione delle parole *del Consiglio di Stato*.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'art. 3, giusta le dichiarazioni fatte ieri dal Governo e dall'Ufficio centrale, è soppresso, e quindi l'art. 4 prende il posto dell'art. 3. Se ne dà lettura.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-GONZAGA legge:

Art. 4.

Il regolamento o statuto del consorzio sarà deliberato dalla maggioranza dei consorziati ed approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio delle miniere.

Tale regolamento deve specificare in base a piani in iscala di 1 a 500 le miniere, cave e torbiere alla cui utile coltivazione, ventilazione, prosciugamento, salubrità o difesa si intende provvedere. Deve inoltre stabilire i mezzi per raggiungere lo scopo del consorzio, i diritti e gli obblighi dei soci, le norme di amministrazione, i poteri e la responsabilità degli amministratori.

Vi potrà essere stabilito che le controversie tra i soci e tra i soci ed il consorzio sieno decise da arbitri i quali potranno anche dichiarare esecutorie alcune loro decisioni non ostante appello ai tribunali che sarà sempre ammesso.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Di accordo coll'Ufficio centrale, propongo due modificazioni di semplice forma a quest'articolo, e la soppressione di un comma.

Nell'art. 4, divenuto ora 3, si dice:

« Il regolamento o statuto del consorzio, ecc. »

È sembrato a tutti noi di accordo, essere migliore redazione quella di sopprimere la parola *regolamento*, e tenere la semplice parola *statuto*, parendoci che il mettere quelle due parole potesse indurre l'idea che si volessero indicare due concetti diversi, mentre non intendiamo indicarne che uno solo.

In forza di questa modificazione, anche il secondo comma, invece di dire:

« Tale regolamento deve specificare, ecc. », deve dire così:

« Tale statuto deve, ecc. ».

A queste due modificazioni, se ne aggiunge poi una terza, cioè la soppressione dell'ultimo comma, concordata con l'Ufficio centrale e con l'onor. Auriti.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 3, già 4, come è stato ora modificato dall'onor. ministro:

Art. 3.

Lo statuto del consorzio sarà deliberato dalla maggioranza dei consorziati ed approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio delle miniere.

Tale statuto deve specificare in base a piani in iscala di 1 a 500 le miniere, cave e torbiere alla cui utile coltivazione, ventilazione, prosciugamento, salubrità o difesa si intende provvedere. Deve inoltre stabilire i mezzi per raggiungere lo scopo del consorzio, i diritti e gli obblighi dei soci, le norme di amministrazione, i poteri e la responsabilità degli amministratori.

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato).

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Prima di passare agli altri arti-

coli stampati, debbo dire che d'accordo coll'Ufficio centrale propongo il seguente art. 4, nel quale sono fuse tutte le dichiarazioni fatte ieri.

L'articolo nuovo sarebbe così redatto:

« Contro il decreto reale di cui all'art. 2, e lo statuto di cui all'art. 3, gli interessati potranno produrre reclamo nei termini e modi da stabilirsi con regolamento.

« Il reclamo avrà effetto sospensivo, e sarà portato davanti il Consiglio di Stato, il quale, intese le parti, deciderà con sentenza motivata ».

In quest'articolo sono risolte le questioni ieri sollevate; e mi preme solamente di dichiarare che con ciò non intendiamo innovare in modo alcuno alla legge del 20 marzo 1865 che abolì il contenzioso amministrativo e determinò i limiti dell'autorità giudiziaria. Questa legge resta quale è. Colla nostra proposta non portiamo alcuna modifica ai limiti fissati da quella legge per tutte le materie, fra le quali è compresa anche quella che forma oggetto dell'attuale progetto di legge.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Io credo superfluo, dopo la dichiarazione dell'onor. signor ministro, di aggiungere quella dell'Ufficio centrale, che cioè non s'intende certamente di derogare ad una legge generale.

Quindi è inutile qualunque dichiarazione ulteriore.

PRESIDENTE. Rileggo questo nuovo art. 4:

Art. 4.

Contro il decreto reale di cui all'art. 2, e lo statuto di cui all'art. 3, gli interessati potranno produrre reclamo nei termini e modi da stabilirsi con regolamento.

Il reclamo avrà effetto sospensivo, e sarà portato davanti il Consiglio di Stato, il quale, intese le parti, deciderà con sentenza motivata.

Chi approva questo art. 4, voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

L'Amministrazione del consorzio ha la rappresentanza del consorzio in giudizio nei contratti ed in tutti gli atti che lo interessano entro i limiti dei poteri stabiliti dallo statuto.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Nell'art. 5 bisogna dire: « poteri stabiliti dallo statuto » sopprimendo la parola *regolamento*, per mettere l'articolo in armonia col precedente art. 3. E per la stessa ragione, nell'art. 6 si deve sostituire la parola *statuto* all'altra di *regolamento*.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo colla cancellazione della parola *regolamento*.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Art. 6.

Costituito il consorzio, le deliberazioni della maggioranza di esso nei limiti e secondo le norme stabilite dallo statuto sono obbligatorie anche per la minoranza dissenziente.

Chi approva l'art. 6 voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 7.

La maggioranza indicata negli articoli di questa legge si intenderà costituita dalla maggiore entità degli interessi rispettivi e non dal numero degli interessati.

Chi approva l'art. 7 voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Ai consorzi di miniere, cave e torbiere, costituiti in virtù dei precedenti articoli, può essere accordata, con decreto reale, la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

La domanda, accompagnata dal regolamento del consorzio e dalla deliberazione dell'assemblea generale dei soci, è presentata al prefetto della provincia, il quale la trasmette al ministro di agricoltura, industria e commercio, insieme col suo avviso e con quello dell'ingegnere delle miniere.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Avverto che la sola modificazione in quest'articolo consiste nelle parole *dallo statuto*, sostituite a quelle *dal regolamento*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 8.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Domanderei al ministro perchè in questo articolo si è mantenuta la formula dell'articolo originario della legge del 1873 sui consorzi di irrigazione, che richiedeva l'autorizzazione per decreto reale, e non il conferimento diretto delle facoltà di valersi dei privilegi accordati per l'esazione delle imposte, com'è per l'art. 119 della legge de' lavori pubblici, e per l'art. 4 della nuova legge del 1883 sui consorzi d'irrigazione.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Posso dare lo schiarimento richiesto dall'onor. Auriti.

La legge sui consorzi d'irrigazione, dalla quale si è tratta questa disposizione, è del 29 maggio 1873, ed in essa è detto, che può accordarsi con decreto reale la facoltà di riscuotere coi privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.

Dopo questa legge se ne sono fatte altre due sulla materia dei consorzi d'irrigazione; l'una è del 1883, l'altra del 1886.

In questa seconda legge, in riguardo, ai contributi fiscali è detto così: « La riscossione dei contributi consorziali è fatta dall'Amministrazione del consorzio colle forme, coi privilegi e colle norme tutte in vigore per la riscossione delle imposte dirette, ferme rimanendo le prescrizioni dell'art. 6 della legge 29 maggio 1873 per gli effetti della stessa legge ».

Siccome io fui l'autore di questa modifica, debbo dire la ragione della differenza tra la legge del 1873 e quella del 1886, e il motivo per cui entrambe queste leggi sono in vigore per quanto si riferisce alla riscossione del contributo.

Colla legge del 1873 si volle, come garanzia nell'accordare questo privilegio, l'intervento del-

l'autorità che può concederlo con decreto reale, e può anche negarlo.

Colle leggi successive del 1883 e del 1886 ai consorzi d'irrigazione si accordarono dei vantaggi: come il sussidio da parte dello Stato, e la facoltà di ricorrere alla Cassa dei depositi e prestiti per avere dei mutui: ma nello stesso tempo s'imposero ai consorzi d'irrigazione talune garanzie che non erano imposte dalla legge del 1873. Per cui quei consorzi che domandano il sussidio dello Stato, e che perciò, come corrispettivo hanno degli obblighi, non hanno bisogno di domandare il decreto reale; perchè già l'Amministrazione, quando ha concesso quei favori che le leggi del 1883 e 1886 stabiliscono, ha dovuto valutare le garanzie necessarie che il consorzio presenta.

Ma le disposizioni della legge del 1873 restano ferme per tutti i consorzi i quali si costituiscono a norma di essa, e per cui l'esame delle garanzie non si è fatto, e deve farsi naturalmente nel momento in cui si chiede la facoltà della riscossione.

Ora, nel caso dei consorzi minerari, credo che debba seguirsi la formola dell'art. 6 della legge del 1873, e non già quella adottata dalla legge del 1886, che qui non ha applicazione.

Ecco perchè la formola dell'art. 8, come è concordata tra il Governo e l'Ufficio centrale, è meritevole di approvazione.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Trattandosi di pura forma, mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni dell'onor. signor ministro.

PRESIDENTE. Ora si pone ai voti l'art. 8 testè letto col semplice cambiamento delle parole dallo statuto in luogo di quelle dal regolamento.

(Approvato).

Art. 9.

Non sono soggetti che ad un diritto fisso di registro di lire 10, ove non sia minore per legge, gli atti di costituzione, attuazione e pieno stabilimento del consorzio.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, ministro di agricoltura, industria

e commercio. Solamente per ragione di forma propongo la soppressione delle parole « e pieno stabilimento ».

PRESIDENTE. Coloro che approvano questo articolo così corretto, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

TITOLO II.

Polizia dei lavori.

Art. 10.

Ogni coltivatore di miniera, cava o torbiera dovrà, mediante verbale da compilarsi presso il municipio del luogo ove esse si trovano, indicare il proprio nome, cognome e domicilio e quelli delle persone alle quali viene affidata la direzione e la sorveglianza dei lavori, con l'obbligo di avvertire il sindaco nel termine di giorni otto ogni qualvolta si verifichi un mutamento.

(Approvato).

Art. 11.

Gli ingegneri e gli aiutanti del R. Corpo delle miniere ed altri pubblici funzionari a ciò delegati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, hanno diritto di visitare le miniere, le cave d'ogni genere, e le torbiere.

I proprietari od esercenti hanno obbligo di agevolare loro tali visite, e fornire i dati e le informazioni necessarie all'adempimento del loro ufficio. In caso di rifiuto, gli ingegneri, aiutanti ed ufficiali delegati invocheranno l'assistenza delle autorità locali di polizia, le quali non potranno rifiutarsi.

(Approvato).

Art. 11.

Le prescrizioni che sono emanate dal prefetto nell'interesse della sicurezza e salubrità delle miniere, cave e torbiere, vengono notificate agli esercenti per mezzo del sindaco del comune.

Se l'esercente trascura di uniformarvisi nel termine stabilito, il prefetto ordina all'ingegnere delle miniere una perizia dei lavori occorrenti; eseguita la quale è notificata a mezzo del sin-

daco al coltivatore, questi è obbligato a depositare nel termine fissato nella notificazione stessa presso la segreteria della prefettura, oltre l'ammontare delle spese sostenute per la perizia, la somma in essa prevista per i lavori che saranno eseguiti a cura dell'ingegnere delle miniere. Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista e il coltivatore si rifiuti di pagare l'eccedenza, la relativa riscossione sull'ordinanza del prefetto è fatta con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Il congegno del secondo comma di questo articolo è il seguente. Il prefetto emette le sue prescrizioni. Se il proprietario della miniera non vi ottempera, allora il prefetto ordina una perizia delle opere a farsi, le quali si eseguono dall'ingegnere governativo delle miniere.

« Eseguita la perizia (è detto nel cennato articolo) e notificata a mezzo del sindaco al coltivatore, questi è obbligato a depositare, nel termine fissato nella notificazione stessa, presso la segreteria della prefettura, oltre l'ammontare delle spese sostenute per la perizia, la somma in essa prevista per i lavori che saranno eseguiti a cura dell'ingegnere delle miniere. Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista, e il coltivatore si rifiuti di pagare l'eccedenza, la relativa riscossione sull'ordinanza del prefetto è fatta con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette.

Ora, sa l'onor. ministro che peso tutto questo può far gravitare sul bilancio dello Stato? Sa che ci sono opere, le quali possono essere necessarie per la salubrità e per la sicurezza di una miniera, che possono costare delle centinaia di migliaia di lire, e forse qualche volta un milione?

Per esempio, ho veduto in un pozzo di qualche centinaia di metri, in cui si aveva il pericolo di un grande franamento, adottarsi il sistema d'una corazzata in ferro, che si dovette far venire dalla Francia, e costò una bella somma; e quando fu a posto si trovò che era insufficiente. Si dovette quindi toglierla, e metterne un'altra di maggiore potenza.

Suppongasì poi che per la solidità di una miniera sia necessario di rivestire una galleria con opere murarie, o che per la sua ventilazione debba da una grande profondità elevarsi un pozzo, in tal caso chi dovrà anticipare i fondi, se non il pubblico erario, giacchè è difficile trovare un appaltatore?

E di più tutto ciò sarà disposto ed eseguito dal prefetto e dall'ingegnere, senza che il ministro ne sappia nulla.

E quante questioni nasceranno poscia nei casi di rimborso! Ecco perchè, ad evitare tutto ciò proporrei che al 2° comma, nel caso di diniego del proprietario di fare eseguire le opere, al diritto del prefetto di farle eseguire a suo danno, si sostituisce la sanzione del diritto comune, cioè la pena della sospensione dei lavori ed anco, in casi estremi, della chiusura della miniera.

Sarebbe questo l'unico metodo efficace, che possa eliminare gl'inconvenienti delle opere, o non fatte, o eseguite a danno dello Stato.

Propongo quindi che il 1° comma di quest'articolo venga modificato nella forma seguente:

« Se l'esercente trascura di uniformarvisi nel termine stabilito, il prefetto potrà ordinare la sospensione dei lavori, sia in tutto o in parte, ed anco, occorrendo, la chiusura della miniera ».

Senatore CANONICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Ho chiesto la parola per una semplice questione di forma.

Poichè si debbono modificare molti articoli di questa legge, proporrei che nella prima riga dell'art. 12 (già dieci) testè letto, si eliminassero le parole *che sono*, come parole inutili.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Io non ho alcuna difficoltà a che si tolgano dall'art. 12 le parole *che sono*, ecc. giusta la proposta dell'onor. Canonico.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO, *relatore*. L'onorevole Guarneri deve ben considerare che questo articolo, come tutta la legge, è stato ben pesato e ponderato, parte a parte, non solo dagli inge-

gneri delle miniere, ma anche dal Consiglio delle miniere.

Spesso non basta chiudere la miniera. Alcune volte, anzichè chiuderla miniera, occorre farvi operare dei lavori affinchè non vengano danneggiate le miniere vicine. Quindi è indispensabile l'intervento dell'autorità amministrativa per assicurare l'esecuzione pronta dei lavori richiesti.

Mi pare poi che quando le spese si possono assicurare con le regole delle contribuzioni dirette, ce ne sia d'avanzo.

Naturalmente la miniera è un capitale, ha un valore, ed il coltivatore deve pensarci a rifiutare il pagamento delle spese; ma il chiudere la miniera è spesso una cosa inefficace, perchè può turbare, come ho detto, l'andamento di tutte le vicine miniere.

Così nei paesi che noi conosciamo, le miniere non sono che minuzzoli di un'unica miniera, e non si può turbare e sospendere il lavoro in una di esse senza sospenderlo dappertutto.

È inutile che io entri in dettagli. Certo è che l'articolo è stato ben ponderato e credo non vi sia in esso nessun pericolo per la finanza dello Stato; invece, esso provvede alla necessità assoluta che i lavori siano fatti impedendo la chiusura della miniera prima del compimento dei medesimi. Ciò è stabilito nell'interesse non dei privati, ma nell'interesse pubblico.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Questo titolo secondo della legge è importante e determina proprio il carattere di pubblico interesse che contraddistingue il servizio delle miniere.

È facile dire che possa il prefetto ordinare la chiusura delle miniere; ma, indipendentemente dalle considerazioni di indole tecnica, che ha esposte l'onor. relatore ed alle quali io mi associo, vi è anche un'altra considerazione. Ordinare la chiusura di una miniera è cosa agevole ad enunciare, ma difficile a praticarsi quando si tratta di miniere che danno lavoro a migliaia di operai.

È logico che invece di arrivare a questo estremo nei casi in cui non è assolutamente necessario di ricorrervi, si stabilisca una pena

più mite, più pratica. E questa è appunto la sanzione dell'art. 12, che è stata altre volte approvata dal Senato, come ha ricordato l'onorevole Cannizzaro.

Nè da questo articolo viene l'inconveniente rilevato dal preopinante, cioè un danno alle finanze dello Stato. No: lo Stato non c'entra per nulla!

L'articolo dice che il prefetto, nell'interesse della salubrità e sicurezza delle miniere, deve determinare le prescrizioni che sono necessarie. Queste vengono notificate agli esercenti, i quali sono obbligati ad uniformarvisi.

Se l'esercente vi si uniforma, non vi è più questione: se no, il prefetto ordina all'ingegnere delle miniere una perizia dei lavori occorrenti, e li fa eseguire a cura dello stesso ingegnere.

La somma, che è all'uopo necessaria non deve essere anticipata dallo Stato, ma deve essere depositata dal coltivatore e riscossa colle norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette.

Mi pare questo un sistema più logico, senza ricorrere alla chiusura delle miniere che sarebbe un provvedimento talvolta crudele. E, appunto per la sua gravità, non verrebbe applicato, come la esperienza dimostra. Quindi prego l'onorevole preopinante di ritirare la sua proposta.

In qualunque caso, prego il Senato di non accettarla, perchè turberebbe l'armonia di tutte queste disposizioni del titolo II ripetutamente studiate, e che 20 anni addietro furono approvate dal Senato del Regno.

Senatore GUARNERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GUARNERI. Risponderò brevemente.

Il mio amico onor. senatore Cannizzaro diceva che non si possono sospendere le opere che riguardano la salute e la sicurezza di una miniera senza compromettere le miniere vicine. Però questa non è la regola, ma l'eccezione, giacchè il caso in cui le opere che riguardano la salubrità e sicurezza di una miniera possono essere di danno alle miniere contigue, è un caso veramente eccezionale.

Che una galleria sia mal costruita, o che un pozzo non sia stato scavato secondo le regole dell'arte, e che minacci ruina, ciò veramente può interessare la miniera contigua.

Circa poi all'ultima osservazione dell'onorevole ministro che le opere *le farà o le pagherà il proprietario della miniera*, previo un appalto dato a suo danno, io domando: dove troverà in molti casi il prefetto un appaltatore per eseguire le opere? Quando esse richiedono solo poche centinaia o qualche migliaio di lire è possibile che le trovi, ma quando si tratta di opere di grande importanza, il privilegio fiscale non basta per trovare un appaltatore, e bisognerà allora o che le faccia lo Stato, o che si chiuda la miniera.

Quindi io insisto - sarà forse un mio errore -, ma io insisto nel mantenere la mia proposta.

PRESIDENTE. Leggo l'art. 12 che porrò ai voti per divisione.

Art. 12.

Le prescrizioni che sono emanate dal prefetto nell'interesse della sicurezza e salubrità delle miniere, cave o torbiere vengono notificate agli esercenti per mezzo del sindaco del comune.

Pongo ai voti questa prima parte dell'art. 12. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora leggo l'altra parte dell'articolo :

Se l'esercente trascura di uniformarsi nel termine stabilito, il prefetto ordina all'ingegnere delle miniere una perizia dei lavori occorrenti; eseguita la quale e notificata a mezzo del sindaco al coltivatore, questi è obbligato a depositare nel termine fissato nella notificazione stessa presso la segreteria della prefettura, oltre l'ammontare delle spese sostenute per la perizia, la somma in essa prevista per i lavori che saranno eseguiti a cura dell'ingegnere delle miniere. Non effettuandosi il deposito, o quando nell'esecuzione dei lavori sia stata sorpassata la somma prevista e il coltivatore si rifiuti di pagare l'eccedenza, la relativa riscossione sull'ordinanza del prefetto è fatta con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette.

Alla prima parte di questo secondo comma il senatore Guarneri propone la seguente modificazione: « Se l'esercente trascura di uniformarsi nel termine stabilito, il prefetto potrà

ordinare la soppressione dei lavori sia in tutto o in parte ed anche, occorrendo, la chiusura della miniera ».

Domando innanzitutto se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato).

Metto quindi ai voti il secondo comma dell'art. 12 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'ora essendo inoltrata, il seguito della discussione di questo progetto di legge è rinviato a lunedì.

Lunedì seduta pubblica alle ore 2 col seguente ordine del giorno :

I. votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge :

Passaggio del servizio dei lazzeretti di mare dal Ministero della marina a quello dell'interno;

Distacco della frazione Castione dal comune di Castello di Godego ed aggregazione a quello di Loria in provincia di Treviso;

Rettifica di confini e scambio di territorio fra i comuni di Ficulles ed Allerona;

Aggregazione del comune di Campora al mandamento di Laurino;

Disposizioni relative a controversie doganali, e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Sulle servitù di passaggio, sui consorzi, sulla sicurezza dei lavoratori e sulla polizia dei lavori nell'esercizio delle miniere, cave, torbiere ed officine mineralurgiche (*Seguito*);

Modificazioni alla tariffa doganale ed altri provvedimenti finanziari;

Autorizzazione ad alcune provincie e comuni di eccedere, con la sovrainposta ai tributi diretti 1887, il limite medio dei centesimi addizionali applicati nel triennio 1884-85-86;

Passaggio del servizio semaforico dal Ministero dei lavori pubblici a quello della marina.

La seduta è sciolta (ore 6).